

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 78 A



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno
6 marzo 2015

Sommario

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

2015/C 078 A/01

Invito a manifestare interesse per il posto di membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali 1

IT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UFFICIO COMUNITARIO DELLE VARIETÀ VEGETALI

(2015/C 078 A/01)

1. Descrizione dell'ufficio e della commissione di ricorso

L'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (in appresso «l'Ufficio») è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di base»).

L'Ufficio è un organismo dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; è incaricato della gestione del sistema di privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, che costituisce un tipo specifico di diritti di proprietà industriale per le nuove varietà di piante. In particolare, l'Ufficio è chiamato a decidere in merito alle domande di concessione di tale privativa, che garantisce una tutela uniforme in tutta l'Unione Europea. L'Ufficio ha sede ad Angers, Francia.

L'articolo 11 del regolamento (CE) 874/2009 della Commissione ⁽²⁾ prevede l'istituzione di una commissione di ricorso competente per deliberare sui ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio di cui all'articolo 67 del regolamento di base, riguardanti fra l'altro la concessione o il rifiuto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, le opposizioni, la nullità o l'annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nonché la concessione o il rifiuto di licenze obbligatorie.

La commissione di ricorso è costituita da un presidente e da due membri, cui si possono aggiungere, all'occorrenza, altri due membri. In caso di assenza, essi sono sostituiti da supplenti, che li rappresentano. La commissione di ricorso è composta da membri qualificati dal punto di vista tecnico e giuridico.

2. Descrizione delle funzioni

Il membro selezionato esercita le competenze attribuite alla commissione di ricorso e svolge in particolare la funzione di relatore, se viene designato in tale ruolo. I compiti attribuiti ai membri della commissione di ricorso comprendono in particolare i seguenti:

- esaminare e decidere in merito ai ricorsi in modo indipendente ed imparziale,
- rispettare principi giuridici e norme procedurali,
- agire in qualità di relatore relativamente ai ricorsi,
- svolgere analisi preliminari dei ricorsi,

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 251 del 24.9.2009, pag. 3.

- pronunciarsi sull'ammissibilità dei ricorsi,
- partecipare ad audizioni e formulare decisioni tempestive e circostanziate sui ricorsi.

Maggiori informazioni sulla commissione di ricorso sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/community-plant-variety-rights/board-of-appeal>

3. Selezione e nomina

A norma del regolamento di base, il consiglio d'amministrazione dell'UCVV decide in merito alla nomina dei membri della commissione di ricorso sulla base di un elenco di candidati qualificati proposto dal presidente dell'UCVV. Il presente invito a manifestare interesse ha lo scopo di consentire al presidente dell'UCVV di adottare un elenco di candidati per il posto di membro qualificato dal punto di vista giuridico e tecnico da proporre al consiglio d'amministrazione.

Per la selezione, il presidente dell'UCVV istituirà un comitato di selezione. Tale comitato inviterà ad un colloquio circa venti candidati che presentano il profilo più qualificato, selezionati in base ai loro meriti e ai criteri indicati di seguito.

Dopo il colloquio, il presidente dell'UCVV adotterà un elenco ristretto di candidati che sarà presentato al consiglio d'amministrazione. Quest'ultimo provvederà alla nomina dei membri della commissione di ricorso attingendoli da suddetta lista, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 23 febbraio 2016.

Il numero dei membri qualificati non sarà superiore a 25 e le loro competenze saranno bilanciate in modo da assicurare l'equilibrio tra membri qualificati sul piano giuridico e agronomi o botanici qualificati. Ai fini dell'equilibrio geografico, si incoraggia la presentazione di candidature da parte di cittadini di tutti gli Stati membri.

4. Condizioni di impiego

Il membro della commissione di ricorso potrà continuare a svolgere le proprie attività professionali. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea non si applicano ai membri della commissione di ricorso (articoli 31 e 47 del regolamento di base).

Il Presidente della commissione di ricorso sceglie, per ciascuna causa, gli altri membri della commissione in base all'elenco adottato di membri qualificati, in modo da ottenere una composizione di tre o cinque membri a seconda dei casi.

I membri così scelti esercitano le proprie funzioni in seno alla commissione di ricorso a tempo parziale, con una disponibilità di almeno dieci giorni per anno civile.

La decisione del consiglio d'amministrazione del 18 marzo 2014 fissa a 2 600 EUR per caso standard (cui si aggiungono 1 300 EUR nel caso di un caso «complesso») la retribuzione del membro relatore ed a 1 300 EUR per caso standard (cui si aggiungono 650 EUR nel caso di un caso «complesso») la retribuzione degli altri membri. A tale retribuzione va aggiunta un'indennità di 650 EUR per ogni membro a copertura dei tempi di viaggio. Saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio verso e da Angers.

5. Criteri di candidabilità

I candidati devono:

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
- possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'UE. Costituirà titolo preferenziale una buona conoscenza dell'inglese.

Al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono soddisfare i requisiti formali indicati di seguito:

- a) aver concluso un ciclo di studi universitari completo in giurisprudenza, attestato da un diploma di laurea, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia accesso a studi post-laurea; oppure b) aver concluso un ciclo di studi universitari completo in giurisprudenza, attestato da un diploma di laurea, la cui durata normale sia triennale, più un anno di esperienza professionale,
- a) avere una formazione di giurista e aver maturato un'esperienza comprovata nel campo della proprietà intellettuale; costituirà titolo preferenziale un'esperienza nel settore delle privative per ritrovati vegetali; oppure b) essere un botanico o agronomo qualificato e possedere un'esperienza comprovata in materia. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza dei protocolli tecnici UPOV e degli esami tecnici DUS,
- avere almeno 12 anni di esperienza professionale maturata dopo il conseguimento della laurea universitaria o della laurea e dell'esperienza di cui sopra.

I candidati devono preferibilmente:

- avere la capacità di prendere decisioni collegiali e di lavorare collegialmente,
- possedere buone capacità di comunicazione orale e scritta.

Costituiranno titolo preferenziale:

- la conoscenza dei protocolli tecnici UPOV e degli esami tecnici DUS,
- l'esperienza nel lavoro giudiziale e nella redazione di decisioni,
- l'esperienza di lavoro in un organo collegiale,
- l'esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale e multilingue,
- la conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea, in aggiunta a quelle necessarie per il soddisfacimento dei criteri di candidabilità.

6. Indipendenza e dichiarazione di interessi

I candidati non devono avere alcun legame con società private che svolgono attività professionali nei procedimenti dinanzi all'UCVV.

I candidati dovranno rendere una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire in totale indipendenza nel pubblico interesse, nonché una dichiarazione relativa agli eventuali interessi che potrebbero essere considerati tali da pregiudicare la loro indipendenza. La disponibilità ad effettuare quanto sopra deve essere confermata dai candidati nell'atto di candidatura.

Il Presidente e gli altri membri della commissione di ricorso sono indipendenti; nel formulare le loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione. Non possono esercitare altre funzioni in seno all'Ufficio.

7. Presentazione delle domande

Le candidature, corredate di un curriculum vitae dettagliato (preferibilmente accompagnato, se del caso, da una traduzione in lingua inglese), devono essere inviate **entro il 30 aprile 2015** (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo.

di posta elettronica: vacances@cpvo.europa.eu indicando nell'oggetto «Application for the post of member of the Board of Appeal».

oppure

posta:

Community Plant Variety Office (CPVO)
Secretariat of the Board of Appeal
3 Bvd Foch
CS 10121
49101 Angers — Cédex 02
FRANCE

In questa fase non è richiesto l'invio di copie autenticate dei titoli/diplomi, referenze, attestati di esperienza professionale ecc., che tuttavia dovranno essere presentate, su richiesta, in una fase successiva.

La busta dovrà recare esternamente in modo chiaro la dicitura «CONFIDENTIAL — DO NOT OPEN».

La mancata della presentazione di tutti i documenti sopra specificati entro il termine indicato comporterà automaticamente l'esclusione della candidatura.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una richiesta allo stesso indirizzo via fax al numero + 33 241256410 o mediante posta elettronica all'indirizzo: doreau@cpvo.europa.eu

8. Pari opportunità

Le istituzioni e gli altri organismi dell'Unione europea applicano una politica di pari opportunità e accettano le candidature senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la situazione finanziaria, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

9. Protezione dei dati personali

L'UCVV garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽³⁾. Tale garanzia si applica, in particolare, per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di questi dati.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT